



5794 / 15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

ESENTE

fw

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto *EU*

\*PREVIDENZA

Dott. PIETRO CURZIO - Presidente -

Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -

Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere -

Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -

Dott. ROSSANA MANCINO - Rel. Consigliere -

Ud. 12/02/2015 - CC

*Ca. 5794*  
R.G.N. 7332/2012

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 7332-2012 proposto da:

**[REDACTED]** elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato NICOLA BULTRINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO LA GIOIA giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA ROMEO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato

*1018*  
15

FRANCESCA SALVATORI giusta procura speciale in calce al  
controricorso;

- *controcorrente* -

avverso la sentenza n. 2642/2011 della CORTE D'APPELLO di  
LECCE del 28/10/2011, depositata il 07/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
12/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

### Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a  
seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., condivisa dal  
Collegio.

2. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 7.11.2011,  
accoglieva il gravame svolto dall'INAIL contro la sentenza di primo  
grado, che aveva riconosciuto il diritto di ██████████ alla rendita  
da malattia professionale contratta nell'espletamento dell'attività di  
tassista dal 1978 al 2002, e per l'effetto rigettava la domanda.

3. ██████████ propone ricorso per cassazione fondato su un  
articolato motivo di ricorso con il quale la sentenza impugnata è  
censurata per violazione di legge (art. 3 d.P.R. 112471965 in relazione  
all'art. 41 c.p.) e vizio di motivazione, in relazione all'accertamento del  
nesso causale della patologia denunciata (spondiloartrosi a carico del  
rachide, protrusioni discali, radicolopatia moderata-grave) con l'attività  
lavorativa (di tassista per oltre trenta anni).

4. In sintesi il ricorrente si duole che le argomentazioni svolte  
dall'ausiliare officiato in giudizio non abbiano condotto a conclusioni  
diverse da quelle, illogicamente e contraddittoriamente, rassegnate dal



CTU che ha negato l'origine professionale della malattia pur riconoscendo un ruolo concausale ai fattori di rischio (vibrazioni e posture incongrue) cui era stato esposto; che la terminologia impiegata dal CTU evidenziava una devianza dai corretti principi relativi all'equivalenza delle cause; che l'adesione della Corte territoriale alla CTU avrebbe dovuto altresì implicare l'adesione ai numerosi studi epidemiologici e contributi di letteratura dimostrativi, in modo inequivocabile, del diretto rapporto tra vibrazioni trasmesse al corpo e posture incongrue e la patologia a carico della colonna vertebrale.

5. L'INAIL ha resistito con controricorso eccependo inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

6. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato atteso che tende ad ottenere il riesame del merito della causa opponendo un diverso apprezzamento alle valutazioni del giudice di merito, fondate su adeguata e logica motivazione con riferimento al parere, articolato e diffuso, dell'ausiliare, officiato in sede di gravame, che ha concluso nel senso che l'attività di tassista del ██████████ aveva potuto svolgere, al più, un'efficacia causale di assai modesto rilievo nell'eziopatogenesi della spondilodiscoartrosi, direttamente riferibile a fattori extralavorativi.

7. Trattasi, in ogni caso, di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte che ha osservato che i lamentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esame unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (v., *ex multis*, Cass., sesta sezione L, ord. 7738/2013 ed i precedenti ivi richiamati).

8. Va anche aggiunto che la decisione della Corte territoriale si è, in definitiva, uniformata alla costante elaborazione di questa Corte di legittimità secondo cui, ove la patologia denunciata presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale relativo all'origine lavorativa della malattia, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v., Cass., SU, 11353/2004; Cass. 15080/2009; Cass. 12909/2000 e successive conformi; v., inoltre, Cass. 17438/2012).

9. Ne consegue il rigetto del ricorso.

10. Sebbene soccombente, la parte ricorrente resta esonerata dal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015

Il Presidente

Pietro Curzio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

07332 ..... 23 MAR 2015



F. Funzionario Giudiziario  
Luigi PASSINETTI

Mire M. M. M.